

N. 1553-ter-B

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLUCCI, LO BELLO, ROSINI, CUOJATI, SEPPIA, CACCIA,
ANIASI, DE CARLI, SACCONI, TESINI, SALERNO, MARZO,
PIRO, ALBERINI**

**APPROVATA DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE E TESORO) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
nella seduta del 2 agosto 1985**

**MODIFICATA DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE E TESORO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
nella seduta del 6 febbraio 1986**

CON L'UNIFICAZIONE DELLE PROPOSTE DI LEGGE D'INIZIATIVA DEI SENATORI
**VIOLA, MANCINO; CANETTI, POLLASTRELLI, MORANDI,
BONAZZI** (*Stampati nn. 1582 e 1584*)

Trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio
di attività sportive dilettantistiche

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 18 febbraio 1986*

TESTO

APPROVATO DALLA VI COMMISSIONE
PERMANENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive.

ART. 1.

1. Le indennità di trasferta, le relative spese di viaggio documentate o le indennità chilometriche e i rimborsi forfettari di spese corrisposti ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica in manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato olimpico nazionale italiano, delle Federazioni sportive nazionali, dei rispettivi organismi internazionali, nonché degli enti ed associazioni di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530, concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente per la parte che eccede i limiti previsti dal terzo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Le stesse disposizioni si applicano ai soggetti che effettuano prestazioni a titolo gratuito preposti, secondo il vigente ordinamento sportivo, a realizzare lo svolgimento delle manifestazioni sportive e ad assicurarne la regolarità.

2. Alle indennità ed ai rimborsi che non concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente, a norma del comma precedente, nonché ai compensi di cui all'articolo 25, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applicano le disposizioni dell'articolo 7, quarto comma, e dell'articolo 21, secondo comma, dello stesso decreto, sempreché le somme corrisposte, al netto delle spese di viaggio documentate o delle indennità

TESTO

MODIFICATO DALLA VI COMMISSIONE
PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive dilettantistiche.

ART. 1.

1. Le indennità di trasferta, al netto delle relative spese di vitto, alloggio e di viaggio documentate o delle indennità chilometriche, e i rimborsi forfettari di spese, corrisposti ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica in manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato olimpico nazionale italiano, delle federazioni sportive nazionali, dei rispettivi organismi internazionali, nonché degli enti ed associazioni di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530, concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente per la parte che eccede i limiti previsti dal primo periodo del terzo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Le stesse disposizioni si applicano ai soggetti che effettuano prestazioni a titolo gratuito preposti, secondo il vigente ordinamento sportivo, a realizzare lo svolgimento delle manifestazioni sportive e ad assicurarne la regolarità.

2. Alle indennità ed ai rimborsi che non concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente, a norma del comma precedente, nonché ai compensi di cui all'articolo 25, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applicano le disposizioni dell'articolo 7, quarto comma, e dell'articolo 21, secondo comma, dello stesso decreto, sempreché le somme corrisposte, al netto delle spese di vitto, alloggio e di viaggio documentate o delle

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

chilometriche, non superino i limiti previsti dall'articolo 48, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Tuttavia i soggetti erogatori sono tenuti ad annotare mensilmente in apposito registro le generalità e l'indirizzo di ciascun percipiente nonché l'entità e la causale delle somme erogate.

3. I premi che non superino l'importo di lire 100.000, corrisposti, anche in natura, ai partecipanti a qualsiasi titolo a manifestazioni sportive dilettantistiche in relazione alla classificazione ottenuta dai singoli atleti o dalle rispettive squadre, non concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente; se di importo superiore sono soggetti per l'intero ammontare alla ritenuta di cui all'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 600, e successive modificazioni.

4. Sono parimenti esclusi i premi il cui ammontare risulti formato esclusivamente dai versamenti degli atleti partecipanti alla manifestazione sportiva.

5. Non si fa luogo a recuperi né a rimborsi di imposte nei confronti dei soggetti che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge hanno rispettivamente corrisposto o percepito le indennità ed i rimborsi di cui al primo comma.

ART. 2.

1. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, valutato in lire 2 miliardi in ragione d'anno, si provvede per gli esercizi finanziari 1985, 1986, 1987 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, sul capitolo n. 6856

indennità chilometriche, non superino i limiti previsti dal primo periodo del terzo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Tuttavia i soggetti erogatori sono tenuti ad annotare mensilmente in apposito registro le generalità e l'indirizzo di ciascun percipiente nonché l'entità e la causale delle somme erogate.

3. Salvi i casi in cui sia applicabile l'articolo 47, comma primo, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, i premi che non superino l'importo di lire 100.000, corrisposti, anche in natura, ai partecipanti a qualsiasi titolo a manifestazioni sportive dilettantistiche in relazione alla classificazione ottenuta dai singoli atleti o dalle rispettive squadre, non concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente; se di importo superiore resta ferma l'applicazione sull'intero ammontare della ritenuta di cui all'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Soppresso.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano dal 1° gennaio 1986. Non si fa luogo a recuperi né a rimborsi di imposte nei confronti dei soggetti di cui al primo comma che anteriormente a tale data hanno rispettivamente corrisposto o percepito le indennità ed i rimborsi di cui alla presente legge.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.200 milioni in ragione d'anno si provvede per gli esercizi finanziari 1986, 1987 e 1988 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, sul capitolo 6856 dello

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1985, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: « Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: « Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria ».

2. *Identico.*